

**N. 05324/2009 REG.ORD.SOSP.  
N. 07722/2009 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 7722 del 2009, proposto da:  
Stefano Montanari, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio L. Deramo,  
Donato Di Marzo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via  
Cosseria N.2;

***contro***

Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Chimienti,  
con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2;  
Pasquale Lucente;

***per la riforma***

della ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n.  
00530/2009, resa tra le parti, concernente NOMINA COLLEGIO  
REVISORI CONTABILI 2009-2012.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano;  
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2009 il dott. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Deramo e Nocentini, per delega dell'avv. Chimenti;

Considerato che, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, l'appello non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in quanto la corretta interpretazione del comma 1 dell'art. 235 del TUEL, che prevede che i revisori dei conti sono rieleggibili per una sola volta, porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l'incarico in un ente per due trienni nell'arco della propria attività professionale;

P.Q.M.

Respinge l'appello cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2009

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7722/2009) è stata trasmessa al .....

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma .....

**IL DIRIGENTE**